

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

NOVEMBRE 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice de Tribunale di Varese

## Sommario

<a href="#">Avvocato .....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Competenza e Giurisdizione .....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Contratti e Obbligazioni .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Danno alla Persona .....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Fallimento.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Fatti illeciti.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Immigrazione e Stranieri .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Misure di protezione delle persone prive di autonomia.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Processo Civile .....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Proprietà .....</a>	<a href="#">9</a>

## AVVOCATO

**PRESTAZIONI PROFESSIONALI – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO – DISCIPLINA CONVENZIONALE – IN ASSENZA, USI EVENTUALMENTE VIGENTI – IN ASSENZA, EQUITÀ – ART. 2233 C.C. - IN OGNI CASO: ONERE DEL GIUDICE DI ACQUISIRE IL PARERE DELL'ORDINE PRIMA DELL'EQUITÀ**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 21 ottobre 2011 n. 21934 (Pres. Plenteda, rel. Zanichelli)*

Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti in materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità del citato art. 2233 c.c., In tale ipotesi è, peraltro, illegittima la determinazione del compenso effettuata con valutazione equitativa del giudice in deroga ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l'esercizio di tale potere da parte del giudice, senza che assuma rilievo, al riguardo, la

problematica relativa alla lamentata incompatibilità del carattere inderogabile dei minimi tariffari, previsto dalla normativa vigente, con i principi dell'ordinamento comunitario in materia di libera concorrenza.

**ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – PUNTEGGIO ASSEGNATO AL CANDIDATO – SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO – SUSSISTE – CONDIZIONI – VIZI LOGICI, ERRORI DI FATTO O PROFILI DI CONTRADDIZIONE ICTU OCULI RILEVABILI**

*Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza 10 ottobre 2011 n. 719 (Pres., est. Leotta)*

Il punteggio assegnato dalla Commissione esaminatrice nei confronti degli elaborati scritti dell'esame di avvocato può essere soggetto al controllo da parte del giudice amministrativo il quale, anche se non può sostituire il proprio giudizio a quello della commissione stessa, è legittimato a sindacarlo qualora sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione *ictu oculi* rilevabili.

#### COMPETENZA E GIURISDIZIONE

**REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 – COMPETENZA GIURISDIZIONALE ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE – COMPETENZA “IN MATERIA DI ILLECITI CIVILI DOLOSI O COLPOSI” – DIRETTIVA 2000/31/CE – PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI SU INTERNET – VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ – LUOGO IN CUI L'EVENTO DANNOSO È AVVENUTO O PUÒ AVVENIRE – DIRITTO APPLICABILE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE**

*Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza 25 ottobre 2011 – Cause riunite 509/09 - 161/10*

1) L'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi

ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi. In luogo di un'azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un'azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un'informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

2) L'art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene all'ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall'art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

**BENEFICI FISCALI PER LE VITTIME DEL TERRORISMO – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – SUSSISTE**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 8 agosto 2011 n. 17078 (Pres. Vittoria, rel. Toffoli)*

In tema di benefici economici per le vittime del terrorismo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non già quella esclusiva delle commissioni tributarie), in base al procedimento speciale gli art. 11 e 12 della legge 3 agosto 2004, n. 206, anche in riferimento a controversie aventi ad oggetto il beneficio dell'esenzione dall'Irpef delle somme erogate a titolo di pensione.

**CONTRATTI E OBBLIGAZIONI**

**CONTRATTO PRELIMINARE – EFFETTO TRASLATIVO – ART. 2932 C.C. - PAGAMENTO DEL PREZZO – SENTENZA SUBORDINATA AL PAGAMENTO DEL PREZZO – SENTENZA CONDIZIONALE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 21 ottobre 2011 n. 21896 (Pres. Di Celso, rel. Manna)*

L'effetto traslativo della sentenza di esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di compravendita immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento del prezzo (o del suo residuo) ove le parti abbiano pattuito che tale versamento debba avvenire all'atto della stipulazione del contratto definitivo (Cass. nn. 1964/00, 1839/97, 10069/96 e 3926/96). La prestazione del corrispettivo della cessione della proprietà, o la sua offerta, costituiscono, quindi, condizioni dell'azione ex art.2932 c.c. sicché ove il corrispettivo debba essere prestato al momento della stipulazione del definitivo, il giudice deve subordinare l'effetto traslativo al pagamento del prezzo, secondo la collaudata tecnica della sentenza condizionale (giurisprudenza costante di questa Corte: v. per tutte e da ultimo, Cass. n.16881/07).

**DANNO ALLA PERSONA**

**DANNO NON PATRIMONIALE – DETERMINAZIONE – RICORSO ALL'EQUITÀ**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 ottobre 2011 n. 21696 (Pres. Morelli, rel. D'Amico)*

Il Giudice può fare ricorso alla valutazione equitativa non soltanto quando è impossibile stimare con precisione l'entità del danno, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa.

**DANNO NON PATRIMONIALE – DETERMINAZIONE – ATTUALIZZAZIONE DEL VALORE RISULTANTE DALL'UTILIZZO DELLA TABELLA ADOTTATA - NECESSITÀ**

*Cass. Civ., sez. VI, sentenza 2 novembre 2011 n. 21696 (Pres. Preden, rel. Di Stefano)*

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, il giudice deve attualizzare lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (Cass. 2 marzo 2004, n. 4186; Cass. 2 luglio 2010, n. 15738).

**FALLIMENTO**

**SENTENZA REVOCATORIA FALLIMENTARE - COMPATIBILITÀ DELL'ANTICIPAZIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL CAPO CONDANNATORIO CON L'EFFICACIA COSTITUTIVA DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA (ART. 282 C.P.C.)**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 29 luglio 2011 n. 16737 (Pres. Proto, rel. Fioretti)*

Ribadito che la sentenza costitutiva produce la modificazione della situazione giuridica solo con il passaggio in giudicato, è però ammissibile nelle more del giudizio d'impugnazione l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti dalle statuizioni costitutive nei casi in cui il nesso tra la statuizione condannatoria e l'accertamento costitutivo si presenti come di mera dipendenza (nella specie, la condanna alla restituzione delle somme di denaro ricevute dalla banca a seguito degli atti solutori dichiarati inefficaci ex art. 67 L Fall). Va invero distinta l'ipotesi in cui la statuizione condannatoria è dipendente dall'effetto costitutivo da quella in cui invece è legata da un nesso di sinallagmaticità. Solo nella seconda ipotesi non si possono anticipare gli effetti esecutivi del capo di condanna (conferma Cass SU n 4059/2010)

**FATTI ILLECITI**

**DANNO PATRIMONIALE DA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO E DI GUADAGNO – ONERE DELLA PROVA – SUSSISTE - CASALINGA – ONERE DELLA PROVA DELLA INCIDENZA DELLE LESIONI SUL LAVORO DOMESTICO**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 novembre 2011 n. 23573 (Pres. Filadoro, rel. Massera)*

E' orientamento generale consolidato della Corte (confronta, ex multis, Cass. Sez. III 24 febbraio 2011, n. 4493) che la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno non può costituire un'automatica conseguenza dell'accertata esistenza di lesioni personali, ma esige che sia verificata la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro, anche generica, della vittima. Per quanto riguarda, in particolare, la casalinga, è ormai certo (vedi Cass. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16392) che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale

**DANNO PATRIMONIALE DA RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO E DI GUADAGNO – ONERE DELLA PROVA – SUSSISTE - CASALINGA – ONERE DELLA PROVA DELLA INCIDENZA DELLE LESIONI SUL LAVORO DOMESTICO - INVALIDITÀ PERMANENTE PARTICOLARMENTE ELEVATA – PRESUNZIONE SULLA BASE DI FATTO NOTORIO**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 novembre 2011 n. 23573 (Pres. Filadoro, rel. Massera)*

Non è razionale ritenere che una invalidità permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attività di casalinga.

**AGENZIA DELLE ENTRATE – ATTI IMPOSITIVI ILLEGITTIMI – RESPONSABILITÀ RISARCITORIA – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 24 ottobre 2011 n. 21963*

L'emissione di un atto impositivo illegittimo, da cui sia derivato un danno accertato,

obbliga l'Agenzia delle Entrate al risarcimento.

**DANNO PATRIMONIALE FUTURO DA LUCRO CESSANTE – ONERE DELLA PROVA – ELEMENTI TALI DA FAR RITENERE CHE L'INVALIDITÀ PERMANENTE ABBA INCISO SULLA CAPACITÀ DI GUADAGNO -**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 novembre 2011 n. 23573 (Pres. Filadoro, rel. Giacalone)*

Tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10 luglio 2008 n. 18866; 29 aprile 2006 n. 10031). In altri termini, mentre l'invalidità permanente (totale o parziale) concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica (Cass. 29 gennaio 2010 n. 2062; 23 gennaio 2006 n. 1230).

**DANNO PATRIMONIALE FUTURO DA LUCRO CESSANTE – ONERE DELLA PROVA – LIQUIDAZIONE – LEGGE 26**

FEBBRAIO 1977 N. 39 – AUTOMATISMO –  
ESCLUSIONE sentenza 14 novembre 2011 n. 23573

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 novembre 2011 n. 23573 (Pres. Filadoro, rel. Giacalone)*

La liquidazione del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, per riduzione della capacità lavorativa, non può essere effettuata in modo automatico in base ai criteri dettati dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, norma che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (Cass. 20 gennaio 2006 n. 1120).

#### IMMIGRAZIONE E STRANIERI

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – DINIEGO –  
PERICOLOSITÀ SOCIALE

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 4 novembre 2011 n. 22983 (Pres. Salmé, rel. Schirò)*

L'art. 4, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 1998/286, dispone che lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Di conseguenza la pericolosità sociale dello straniero, in relazione alla sicurezza fisica o anche soltanto morale dei cittadini, ben può costituire ostacolo al rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto anche conto che le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco e che le regole stabilite in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza vanno rispettate, essendo poste a difesa della collettività nazionale (Corte cost. 1997/353).

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – ART. 4 COMMA III  
D.LGS. 286/1998 – NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 4 novembre 2011 n. 22983 (Pres. Salmé, rel. Schirò)*

La nozione di ordine pubblico a cui fa riferimento l'art. 4, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 286 del 1998, se da un lato attiene ai principi fondamentali e di interesse generale su cui poggia l'ordinamento giuridico dello Stato, inteso questo come diritto cogente, da osservarsi inderogabilmente da tutti perché consta di norme imperative o proibitive sanzionate, certamente ricomprende il più specifico concetto di sicurezza pubblica - la quale costituisce anch'essa un settore di interesse generale dell'ordinamento giuridico dello Stato - e mira anche a soddisfare le esigenze di prevenzione e di repressione dei reati e a contrastare ogni minaccia per la sicurezza della collettività e per la tranquilla e ordinata convivenza delle persone

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE – CON PERSONA MINORE  
DI ETÀ – ACCERTAMENTO DELLA VOLONTÀ DEL MINORE –  
TRAMITE IL RAPPRESENTANTE LEGALE – SUSSISTE –  
SUPERAMENTO DEL PRECEDENTE CASS. CIV.  
15246/2006

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 23 settembre 2011 n. 19464*

La questione relativa al rilievo della volontà del minore italiano ai fini di ritenere sussistente il requisito della convivenza con il parente straniero entro il quarto grado che, da un lato, impedisce l'espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e, dall'altro, attribuisce al familiare straniero il diritto al permesso di soggiorno ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 va risolta nel senso che la manifestazione di volontà a base della convivenza può essere resa dal rappresentante legale del minore. In tal modo resta fermo il presupposto della convivenza quale frutto di una scelta consapevole, ma si offre anche effettiva tutela all'interesse del minore quando la convivenza avvenga effettivamente con il medesimo, non in via meramente eventuale o incidentale, e sia davvero strumentale alla tutela di esigenze ed interessi del medesimo.



**LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE**

**VORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INCENTIVI PER L'ESODO ANTICIPATO DAL LAVORO - ACCORDO COLLETTIVO - PATTUIZIONE DEL COMPENSO AL NETTO DELLE RITENUTE FISCALI - LEGITTIMITA' E AMMISSIBILITÀ DELL'ACCORDO**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 8 agosto 2011 n. 17079 (Pres. Vittoria, rel. Toffoli)*

E' ammissibile e legittimo l'accordo collettivo che, mediante la previsione della misura "al netto" di trattamenti incentivanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro, compensi la diversità di disciplina fiscale correlata all'età del lavoratore al momento dell'esodo atteso che, nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal principio di parità di trattamento e la pattuizione, oltre a rispondere all'interesse della funzionalità ed economicità dell'impresa e a quello dei lavoratori, non contraddice la disciplina sulla misura e la riscossione degli oneri fiscali a carico dei lavoratori perché comporta la determinazione "per relationem" dell'ammontare effettivo o lordo della prestazione.

**PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 8 agosto 2011 n. 17076 (Pres. Vittoria, rel. Amoroso)*

Affermata l'effettività della natura di interpretazione autentica dell'art. 12, comma 11 del d.l. n. 78 del 2010 (convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010) dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, va aggiunto che, in caso di svolgimento di una pluralità di attività autonome, il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente opera solamente con riguardo alle attività esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani o coltivatori diretti e sempreché per la diversa attività autonoma da questi esercitata non sia

prevista obbligatoriamente l'iscrizione alla gestione previdenziale separata.

**MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA**

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - INTERDIZIONE - DIFFERENZE - CRITERIO QUALITATIVO E NON QUANTITATIVO - SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332 (Pres. Vitrone, res. Salmé)*

In materia di distinzione tra amministrazione di sostegno e interdizione, il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia,

ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - INTERDIZIONE -  
DIFFERENZE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332 (Pres. Vitrone, res. Salmé)*

L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

## PROCESSO CIVILE

**ESPRESSIONI SCONVENIENTI - RISARCIMENTO DEL DANNO  
- GIUDICE COMPETENTE - GIUDICE CHE PROCEDE -  
DEROGA**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 20 ottobre 2011 n. 21696 (Pres. Morelli, rel. D'Amico)*

Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: A) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un'azione di cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza; B) quando siano contenute in atti del processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); C) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); D) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore (Cass., 9 luglio 2009, n. 15121; Cass., 7 agosto 2001, n. 10916).

**AGENZIA DELLE ENTRATE - LEGITTIMAZIONE A STARE IN  
GIUDIZIO DEGLI UFFICI PERIFERICI - SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza  
24 ottobre 2011 n. 21963*

Muovendo (v. artt. 61 e 66 D.Lgs. n. 300/1999 e D.M. 28.12.2000, in vigore dal 1.1.2001) dalla attribuzione delle funzioni statali concernenti i tributi erariali alla Agenzia delle Entrate come soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresentata dal Direttore, e dalla attribuzione agli Uffici periferici dell'Agenzia della stessa capacità di stare in giudizio spettante, in base agli artt. 10 e 11 D.Lgs. n. 546/1992, agli Uffici finanziari che avevano emesso l'atto, si deve affermare la sussistenza di una legittimazione concorrente ed alternativa al Direttore - simile alla

preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod.civ. - in capo a detti Uffici periferici, quali organi dell'Agenzia che, al pari del Direttore, ne hanno la rappresentanza ai sensi e per gli effetti delle norme generali poste dall'art. 163 comma 2 n.2 c.p.c. e dagli artt. 144 e 145 c.p.c., quindi anche nel processo civile ordinario (cfr. Sez. 3 n. 8703/2009; S.U. n. 3116/2006).

**MUTAMENTO DELLA PRECEDENTE INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PROCESSUALE DA PARTE DEL GIUDICE DELLA NOMOFILACHIA – OVERRULING – STRUMENTO DI TUTELA**

*Cass. Civ., sez. V, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22282 (Pres. Lupi, rel. Bognanni)*

Invero, il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), il quale porta a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge "ora per allora", nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicché essa nella sua dimensione dichiarativa non può rappresentare la *lex temporis acti*, ossia il parametro normativo immanente per la verifica della validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice. Tuttavia, ove l'overruling si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per avere agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante *ex post* non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello

del giusto processo (art. 111 Cost), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della decadenza o della preclusione derivante dall'overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall'overruling (cfr. anche Sez. Un. 11 luglio 2011 n. 15144).

**NOTIFICAZIONE – ONERE DI INDIVIDUAZIONE DELL'ESATTO INDIRIZZO DEL DIFENSORE**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22329 (Pres. Rovelli, rel. Campanile)*

L'indicazione del luogo di consegna dell'atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all'identificazione del destinatario di essa, nel caso di richiesta all'ufficiale giudiziario di notifica dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della circoscrizione di assegnazione, tale requisito deve essere assicurato con l'indicazione del "domicilio professionale" o della "sede dell'ufficio" del procuratore, precisando che il relativo accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all'astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede. Tale onere, quindi,



non può ritenersi escluso od attenuato da un dovere del procuratore di dichiarare nel giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti, e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto, sulla cui insussistenza la giurisprudenza di legittimità è pressoché costante. Le norme professionali prevedono, infatti, l'obbligo del procuratore di eleggere un domicilio, e comunicarne i mutamenti, soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione (R.D. n. 37 del 1934, art. 82) e la ratio della disposizione, costituita dall'adeguatezza delle annotazioni nell'albo professionale a soddisfare in ambito locale le esigenze processuali di conoscenza del domicilio del procuratore, esclude che, ove il procuratore abbia dichiarato all'atto della costituzione un proprio domicilio, la mancata comunicazione del mutamento di esso possa contrastare con i doveri di lealtà e probità imposti alle parti ed ai loro difensori, tenuti comunque, considerata la non imprevedibilità del mutamento il relazione alla durata dei processi e delle loro fasi, a fare riferimento al domicilio effettivo risultante dall'albo professionale, o costituisca un impedimento alle comunicazioni e notificazioni alle quali sono tenuti la cancelleria e le parti nel corso del giudizio.

**CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO – OPERAZIONI PERITALI – VIZI DEL PROCEDIMENTO – NULLITÀ RELATIVA – CONDIZIONI - PARTECIPAZIONE A UN SOPRALLUOGO, SENZA AUTORIZZAZIONE, IN LUOGO DEL CONSULENTE D'UFFICIO, DI UN SUO COLLABORATORE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 31 ottobre 2011 n. 22653 (Pres. Oddo, rel. Migliucci)*

La nullità della consulenza tecnica, derivante da vizi procedurali, ha carattere relativo, e pertanto deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., sia data comunicazione nelle forme di legge al difensore della parte interessata (Cass. 22483/2006). Comunque eventuali irritalità dell'espletamento (nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente

d'ufficio, di un suo collaboratore) ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (Cass. 13428/2007; 15874/20101).

**CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO – OPERAZIONI PERITALI – AUSILIO DI ESPERTI SPECIALISTI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE – NON NECESSARIA**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 31 ottobre 2011 n. 22653 (Pres. Oddo, rel. Migliucci)*

Il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma con considerazioni autonome la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni dell'elaborato (Cass. 21728/2006). D'altra parte, le modalità con cui sono state svolte le indagini ovvero l'utilizzazione o meno di strumenti tecnici, non assumono rilievo sotto il profilo della nullità della consulenza, rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la verifica circa la idoneità delle indagini così come l'opportunità di rinnovare la consulenza stessa (Cass. 8355/2007).

## PROPRIETÀ

**DELIBERE CONDOMINIALI CON FINALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNE (INTESO IN SENSO STRUMENTALE) – LEGITTIMAZIONE DEI CONDOMINI – ESCLUSIONE – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E IMPUGNARE ESCLUSIVAMENTE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 21 settembre 2011 n. 19223*

Il principio per cui essendo un condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, resistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta

partecipazione, nè quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che, come quella relativa alla nomina dell'amministratore, quindi con finalità di gestione del servizio comune, inteso in senso strumentale, tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all'amministratore, con esclusione della possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino (v. in tale senso più di recente Cass. 29.1.2009 n. 2396).

**OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA – DIFFERENZA TRA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA – IRRILEVANTE – RESIDUI PROFILI DI RILEVANZA**

*Cons. Stato, sez. V, sentenza 2 novembre 2011 n. 5844 (Pres. Baccharini, est. Lotti)*

La distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa (quella realizzata in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità) ha perso di significato sia con riferimento alla giurisdizione (nel senso che residuano al giudice ordinario le sole ipotesi in cui ab origine manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) che alla decorrenza del termine di prescrizione trattandosi nei due casi di un illecito permanente come affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (aderendo alle argomentazioni svolte in più occasioni dalla Corte europea dei diritti umani e, di recente, Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3752, 16 novembre 2007, n. 5830 e 30 novembre 2007, n. 6124). L'unico elemento di differenziazione ancora esistente riguarda invero l'individuazione del dies a quo di commissione dell'illecito posto che, in caso di occupazione usurpativa, esso

va fatto decorrere dal momento dell'immissione in possesso da parte dell'amministrazione mentre, in caso di occupazione appropriativa, dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno (ciò rileva al fine di individuare il momento in cui misurare il valore venale ai fini della quantificazione del risarcimento del danno). Peraltro, in tema di risarcimento del danno da occupazione espropriativa, qualora il danno sia stato liquidato secondo il criterio riduttivo di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996 n. 662, soltanto la mancata impugnazione di tale capo della sentenza da parte del privato si traduce in acquiescenza alla relativa pronuncia, con la conseguenza che l'impugnazione del medesimo capo da parte dell'Amministrazione non rende applicabili nel giudizio d'appello gli effetti della sentenza della Corte cost. n. 349 del 2007 (cfr. Cassazione civile, sez. I, 5 luglio 2010, n. 15835).

**RISARCIMENTO DEL DANNO DA ESPROPRIO – CORTE COST. PRONUNCIA 349/2007 – EFFETTI – LIQUIDAZIONE SECONDO IL VALORE VENALE DEL BENE IMMOBILE**

*Cons. Stato, sez. V, sentenza 2 novembre 2011 n. 5844 (Pres. Baccharini, est. Lotti)*

In tema di risarcimento danni da esproprio, con la pronuncia n. 349 del 2007, la Consulta ha ora abrogato il meccanismo indennitario anche per le occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 2006, per modo che al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia al valore venale dello stesso.

**RISARCIMENTO DEL DANNO DA ESPROPRIO – DANNI MORALI – ART. 42-BIS TU ESPROPRIAZIONE INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011 N. 98**

*Cons. Stato, sez. V, sentenza 2 novembre 2011 n. 5844 (Pres. Baccharini, est. Lotti)*

In caso di occupazione illegittima, devono essere riconosciuti all'ablato anche “i danni morali”, sulla base del nuovo art. 42-bis del

T.U. Espropriazione n. 327/2001, introdotto dall'art. 34 della cd. "Manovra economica 2011" (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), il quale, reintroducendo l'istituto dell'acquisizione sanante, prevede anche che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, anche con riferimento ai fatti antecedenti (comma 8 del predetto art. 42-bis).